



Circolare

Alle : - Autorità cantonali competenti in materia di mercato del lavoro
- Autorità competenti in materia di migrazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein, nonché delle Città di Berna, Bienne, Losanna e Thun

Luogo, data : Berna-Wabern, 21 dicembre 2016

N. di rif./incarto : FS 2016-11-25/109

Estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) alla Croazia al 1° gennaio 2017

Gentili Signore, egregi Signori,

il 17 giugno 2016 il Parlamento svizzero ha adottato il Protocollo III relativo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e ha autorizzato il Consiglio federale a ratificarlo non appena sarebbe stata convenuta con l'UE una disciplina riguardante la gestione dell'immigrazione compatibile con il diritto svizzero. Con la decisione del 16 dicembre 2016 del Parlamento in merito all'attuazione dell'articolo 121a Cost. la condizione per la ratifica del Protocollo III è soddisfatta.

La ratifica del Protocollo III, il 16 dicembre 2016, comporta l'integrazione della Croazia nell'ALC. La ratifica rappresenta altresì un importante passo verso l'associazione completa della Svizzera all'accordo quadro di ricerca Horizon 2020.

L'entrata in vigore del Protocollo III è prevista per il **1° gennaio 2017**. A decorrere da tale data, l'ALC così esteso si applicherà a tutte le parti contraenti.

Le norme vavevoli in virtù dell'estensione dell'ALC alla Croazia corrispondono perlopiù alla disciplina adottata nei confronti degli Stati dell'UE-8 e dell'UE-2 durante le rispettive fasi transitorie. Pertanto si è rinunciato a svolgere una consultazione in vista della modifica delle istruzioni OLCP. Con la presente intendiamo informarvi sulle norme essenziali che reggeranno la prassi in seguito all'estensione dell'ALC alla Croazia.

Segreteria di Stato della migrazione SEM
Cornelia Lüthy, Vicedirettrice
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern
Tel. +41 (0)58 469 50 69, Fax +41 (0)58 463 58 43
cornelia.luethy@sem.admin.ch
www.sem.admin.ch

Le istruzioni OLCP rivedute saranno prossimamente reperibili sul sito: www.sem.admin.ch (Pubblicazioni & Servizi > II. Accordo sulla libera circolazione delle persone).

1. Condizioni d'ammissione

A decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo III ALC lo statuto giuridico dei cittadini croati è retto dall'ALC.

Le disposizioni transitorie del Protocollo III ALC applicabili ai cittadini croati disciplinano, da un lato, i contingenti separati per permessi di dimora B UE/AELS e per permessi per dimoranti temporanei L UE/AELS. Dall'altro lato, occorre ancora una decisione preliminare (priorità dei lavoratori indigeni e controllo delle condizioni lavorative e salariali) dell'autorità cantonale competente in materia di mercato del lavoro. Nei confronti dei cittadini croati, l'approvazione federale decade con effetto al 1° gennaio 2017.

2. Contingenti

Conformemente al Protocollo III, la Svizzera e l'UE hanno fissato dei contingenti annui per i cittadini croati. Questi contingenti sono gestiti come quelli previsti dai Protocolli I e II. Sono valevoli per tutta la Svizzera e vengono liberati trimestralmente. I contingenti trimestrali per permessi B e L saranno liberati per la prima volta il 1° gennaio 2017.

Per il primo periodo, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, i contingenti previsti dal Protocollo III ALC per i cittadini croati comprendono **543** permessi per dimoranti temporanei L UE/AELS e **54** permessi di dimora B UE/AELS. I contingenti separati fissati all'articolo 91a OASA decadono con l'entrata in vigore del Protocollo III.

Le disposizioni tecniche riguardanti i codici d'ammissione SIMIC per cittadini croati nonché altre informazioni riguardanti i termini rilevanti sono reperibili nel bollettino SIMIC-Info N. 4 / Dicembre 2016.

3. Altre condizioni d'ammissione

Oltre alle condizioni suesposte, a partire dal 1° gennaio 2017 saranno applicabili nei confronti dei cittadini croati le condizioni speciali seguenti per accedere al mercato del lavoro svizzero:

- i lavoratori dipendenti ammessi per una durata massima di quattro mesi in un periodo di 12 mesi devono disporre di buone qualifiche personali (art. 23 LStr). In caso contrario, il permesso è computato sul contingente per permessi L;
- la prestazione di servizi nei cosiddetti settori economici sensibili (edilizia e rami accessori dell'edilizia, giardinaggio e paesaggistica, servizi di pulizia aziendali, servizi di vigilanza e sicurezza) continua a soggiacere a permesso (priorità dei lavoratori indigeni, controllo delle condizioni lavorative e salariali, esigenza di una buona qualifica professionale). Negli altri settori economici, la prestazione di servizi di soggiace all'obbligo di notifica (cfr. n. 4);
- l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente sottostà ai contingenti previsti dal Protocollo III ALC nonché a un periodo di preparazione di sei mesi;
- i periodi transitori definiti dal Protocollo III ALC sono parimenti applicabili ai frontalieri croati (nessun contingente), in particolare per quanto concerne le zone di frontiera. Queste persone non soggiaceranno tuttavia più alla condizione di aver risieduto precedentemente entro una zona di frontiera.

4. Procedura di notifica online per cittadini croati in vista di prestazioni di servizi brevi

Prestatori di servizi con sede in Croazia

I prestatori di servizi con sede in Croazia che, durante al massimo 90 giorni per anno civile, svolgono missioni in Svizzera nei settori cosiddetti sensibili in veste di lavoratori distaccati o di prestatori autonomi (cfr. n. 3) necessitano, come sinora, di un permesso sin dal primo giorno di lavoro. In questi settori **non** è applicabile la procedura di notifica.

Negli altri settori di prestazione, detti generali, per le missioni di massimo 90 giorni lavorativi per anno civile, nei riguardi dei prestatori di servizio croati è applicabile la procedura di notifica conformemente alle pertinenti prescrizioni generali.

Per motivi tecnici, tuttavia, al momento la notifica dei prestatori di servizi croati non può essere espletata online. In luogo della procedura online, i prestatori di servizi croati devono pertanto completare il modulo di notifica ad hoc (vedi allegato) e inviarlo all'autorità cantonale competente (il modulo di notifica specifico per i cittadini croati è scaricabile dal sito internet della SEM). Nel quadro di questa soluzione transitoria, il modulo di notifica per prestatori di servizi croati può essere recapitato per posta elettronica all'autorità cantonale competente per il luogo di lavoro in Svizzera. L'autorità cantonale riporta la notifica e le pertinenti indicazioni in SIMIC. L'autorità cantonale conferma l'avvenuta notifica per posta elettronica (attachment) al mittente. Non sono prelevati emolumenti.

I necessari adeguamenti tecnici saranno ultimati verosimilmente entro inizio marzo 2017. Da tale data, i prestatori di servizi provenienti dalla Croazia e attivi nei settori generali dovranno utilizzare la procedura di notifica online e potranno ricorrere alla notifica cartacea unicamente in casi eccezionali (vedi sopra).


Per le prestazioni di servizi di oltre 90 giorni per anno civile vigono le medesime norme applicabili agli Stati dell'UE-27/AELS. La fornitura di prestazioni di servizi esulanti da speciali accordi sulle prestazioni non rientra nel campo d'applicazione dell'ALC. Pertanto non è dato nessun diritto garantito per legge in virtù dell'ALC. I presupposti per il rilascio del permesso sono retti dalla LStr e dall'OASA e i permessi sono computati sui contingenti per prestatori di servizi UE/AELS (art. 19a e 20a OASA).

Assunzione d'impiego in Svizzera da parte di cittadini croati

Nel quadro delle disposizioni transitorie vigenti nei riguardi della Croazia, i cittadini croati che assumono un impiego in Svizzera devono essere in possesso di un permesso di soggiorno (sin dal primo giorno di lavoro), a prescindere dalla durata del contratto di lavoro. Il datore di lavoro svizzero deve pertanto mettersi in contatto con la competente autorità cantonale per sollecitare previamente il necessario permesso di lavoro. Di conseguenza, i cittadini croati **non** possono beneficiare della procedura di notifica online per assunzioni d'impiego di massimo tre mesi in Svizzera.

Vi ringraziamo della vostra preziosa collaborazione.

Distinti saluti



Cornelia Lüthy
Vicedirettrice

Allegati:

- **Revisione parziale OLCP**
- **Informazione relativa ai codici di ammissione SIMIC**
- **Modello del modulo di notifica per prestatori di servizi croati**

Copia p.c. a:

- **AUSL**
- **ASM**
- **Seco, Direzione del lavoro**